

**ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA AMMISSIONE AI CAMPIONATI
PROFESSIONISTICI 2006/2007**

I) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE

**A) Per essere iscritte ai campionati professionistici di competenza
le società devono:**

1. presentare, a pena di decadenza entro e non oltre il **27 giugno 2006, ore 19:00**, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2006/2007 alla Lega competente, corredata dalla relativa tassa per le società di Serie C.
2. aver ripianato nei termini sotto indicati l'eventuale carenza dei parametri PA e PD di cui all'art. 85 NOIF, riferita al 31 marzo 2006, che verrà contestata dalla Co.Vi.So.C. entro il 20 giugno 2006. A tal proposito, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. interverrà in caso di mancato rispetto del rapporto PA di cui all'art. 85, paragrafo IV delle NOIF, determinato sulla base di un bilancio di competenza al 31 marzo 2006, nella misura minima di 0,10 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale ovvero nella misura minima di 0,08 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale per le società che non si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 18 *bis* della legge n. 91/81 introdotto dalla legge n. 27/2003, nonché in caso di mancato rispetto del rapporto PD di cui all'art. 85, paragrafo V delle NOIF, determinato sulla base di un bilancio di competenza al 31 marzo 2006, nella misura minima di 0,25 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. Per le società che si sono avvalse della facoltà prevista dall'art. 18 *bis* della legge n. 91/81, ai fini della determinazione del rapporto PA, il valore delle

immobilizzazioni immateriali deve intendersi assunto con esclusione del valore della voce “oneri pluriennali da ammortizzare” di cui al citato articolo.

Detta carenza può essere ripianata ai fini del raggiungimento delle misure minime dei parametri indicati nelle disposizioni federali esclusivamente mediante:

a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci da effettuarsi entro il termine del **5 luglio 2006**;

b) incremento dei mezzi propri da effettuarsi:

b.1) con versamento in conto futuro aumento capitale irreversibile entro il termine del **5 luglio 2006**;

b.2) nella forma dell'aumento di capitale sociale da deliberarsi entro il termine del **4 luglio 2006**. L'eventuale differimento del versamento del deliberato aumento di capitale non può eccedere il 31 dicembre 2006 ed il relativo adempimento deve essere garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta da depositarsi alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **5 luglio 2006 ore 19:00**.

L'importo da versare secondo le modalità previste alle precedenti lett.

a) e b) può essere ridotto attraverso l'utilizzo del saldo attivo finanziario al **4 luglio 2006**, derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere il saldo attivo di campagna trasferimenti alla Lega di competenza entro il termine del **4 luglio 2006, ore 19:00**. Tale saldo attivo deve essere certificato alla Co.Vi.So.C. dalle competenti Leghe entro il termine del **5 luglio 2006**. e non può essere ridotto a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva

2006/2007. Ai fini della determinazione del saldo sono ammesse in compensazione esclusivamente operazioni di cessione di calciatori a società di Federazioni Estere appartenenti alla UEFA.

B) Le società sono inoltre tenute ad osservare i seguenti adempimenti:

- 1) far pervenire alla Co.Vi.So.C., entro il **termine del 18 maggio 2006 ore 19:00**, anche mediante fax, i prospetti contenenti i rapporti PA e PD, sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, determinati sulla base di un allegato bilancio di competenza al 31 marzo 2006, anch'esso sottoscritto dai soggetti sopra indicati. **L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2006/2007;**
- 2) far pervenire alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **27 giugno 2006 ore 19:00**, anche mediante fax, il bilancio al 30 giugno 2005, se l'esercizio coincide con la stagione sportiva, o il bilancio al 31 dicembre 2005, se l'esercizio coincide con l'anno solare, approvato e corredato della relazione della società di revisione, ove prescritta. Entro il medesimo termine del **27 giugno 2006 ore 19:00** le società, il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, devono far pervenire alla Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2005. Tali adempimenti sono richiesti entro il suddetto termine, qualora non siano stati già effettuati in precedenza. **L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal presente punto, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della**

giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2006/2007;

- 3) far pervenire alla Co.Vi.So.C, entro il termine del **27 giugno 2006 ore 19:00**, anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale attestante la vigenza della società alla data di presentazione della stessa. **L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda non inferiore ad € 20.000,00= per le società della L.N.P. e non inferiore ad € 10.000,00= per le società della L.P.S.C.;**
- 4) far pervenire alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **27 giugno 2006, ore 19:00**, anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, corredata dai modelli "F24", attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2006 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe. In caso di rateazione e/o transazione le società devono far pervenire alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 27 giugno 2006, ore 19.00, anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 31 marzo 2006, unitamente agli atti di rateazione e/o transazione. In caso di contenzioso le società devono far pervenire alla Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine del **27 giugno 2006, ore 19:00**, anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. **L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal presente punto,**

costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2006/2007.

- 5) far pervenire alla Co.Vi.So.C., entro il termine **del 5 luglio 2006 ore 19:00**, anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2006 e, nell'ipotesi di cui all'art. 2446 c.c. o dall'art. 2482 *bis* c.c., far pervenire alla Co.Vi.So.C. sempre nel termine del **5 luglio 2006, ore 19:00**, anche mediante fax, la documentazione comprovante la effettuazione degli adempimenti prescritti dalla medesima norma;
- 6) far pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine del **5 luglio 2006 ore 19:00**, anche mediante fax, la documentazione relativa agli adempimenti previsti alla precedente lett. A, punto 2, sub a) e sub b), ove richiesti;
- 7) far pervenire alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **5 luglio 2006 ore 19:00**, anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio di cui al punto 2) contenga un giudizio negativo, una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio ovvero un giudizio con eccezione riguardante la continuità aziendale, una nuova relazione della società di revisione che esprima un giudizio positivo e senza eccezione in ordine alla continuità aziendale.

C) Certificazioni Leghe professionistiche

Le Leghe certificano alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **30 giugno 2006**, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2006 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle

competenti Leghe o l'esistenza di contenziosi, allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria.

Le Leghe certificano, altresì, alla Co.Vi.So.C, per le medesime società, entro il termine del **30 giugno 2006** l'assenza di debiti:

- nei confronti della FIGC, delle Leghe, di società affiliate alla FIGC;
- derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali (FIFA, UEFA, e Federazioni Nazionali).

Le società devono far pervenire alla Lega competente secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del **27 giugno 2006 ore 19:00**, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2006 **compreso**, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe. **L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2006/2007.**

Le società della L.N.P. devono far pervenire alla medesima Lega, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del **15 gennaio 2007, ore 19:00**, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, entro il termine del 31 ottobre 2006, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2006.

Le società della L.P.S.C. devono far pervenire alla medesima Lega, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del **3 gennaio 2007, ore 19:00**, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, entro il termine del 31 ottobre 2006, degli emolumenti dovuti ai tesserati,

lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2006.

Le società devono documentare alla Co.Vi.So.C. nel termine del **16 gennaio 2007, ore 19:00**, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2006.

L'inosservanza delle prescrizioni riguardanti le mensilità di aprile, maggio e giugno 2006 comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Le Leghe devono certificare alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **16 gennaio 2007**, l'avvenuto pagamento entro il termine del **31 ottobre 2006**, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2006.

II) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C

- 1) Le società che, avendo il titolo sportivo di Serie C1 o Serie C2, dovrebbero disputare detti campionati nella stagione sportiva 2006/2007, debbono effettuare presso la Lega Professionisti Serie C, i seguenti ulteriori adempimenti:
 - a) depositare, entro il termine del **27 giugno 2006 ore 19:00**, l'originale della garanzia a favore di essa Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 207.000,00=. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla Lega Professionisti Serie C con separata comunicazione. **L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2006/2007.**

- b) depositare, entro il termine del **27 giugno 2006 ore 19:00**, l'apposita dichiarazione del legale rappresentante della società attestante le modalità e la delega irrevocabile alla Lega Professionisti Serie C per il pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale. Il tenore della dichiarazione è reso noto dalla Lega Professionisti Serie C con apposita comunicazione. **L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda non inferiore ad €10.000,00;**
- c) depositare, entro il termine del **27 giugno 2006, ore 19:00**, per le sole società partecipanti al campionato di Serie C1 apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti in caso di promozione alla serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Professionisti Serie C che sarà reso noto con apposita comunicazione. **L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2006/2007.**
- d) sostituire, entro il termine **del 27 giugno 2006 ore 19:00**, per le sole società che al termine del campionato 2005/2006 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Serie C1 e che hanno in essere pagamenti biennali garantiti da polizza assicurativa conseguenti ad operazioni di trasferimento effettuate in precedenti stagioni, detta garanzia con una fideiussione bancaria a prima richiesta. **L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura**

Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2006/2007.

III) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DEL CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SERIE C2

1) Le società già appartenenti al campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato di Serie C2 e costituite sotto forma di società di capitali (S.p.A. o S.r.l.), debbono:

- a) presentare, a pena di decadenza entro e non oltre il **27 giugno 2006, ore 19:00**, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2006/2007 alla Lega Professionisti Serie C, corredata dalla relativa tassa di iscrizione;
- b) far pervenire alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **27 giugno 2006, ore 19:00**, anche mediante fax, il bilancio al 30 giugno 2005, se l'esercizio coincide con la stagione sportiva, o al 31 dicembre 2005, se l'esercizio coincide con l'anno solare, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, attestante la vigenza della società alla data di presentazione della stessa, unitamente allo statuto vigente. **L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal presente punto, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2006/2007;**
- c) far pervenire alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **27 giugno 2006, ore 19:00**, anche mediante fax, la certificazione del Comitato per l'Attività Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di

- società affiliate alla F.I.G.C.. **L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda non inferiore ad €10.000,00;**
- d) depositare alla Lega Professionisti Serie C, entro il termine del **27 giugno 2006, ore 19:00**, quanto previsto al precedente paragrafo II, punto 1/a) (fideiussione bancaria a prima richiesta). **L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2006/2007;**
- e) depositare alla Lega Professionisti Serie C, entro il termine del **27 giugno 2006, ore 19:00**, quanto previsto al precedente paragrafo II, punto 1/b) (delega irrevocabile). **L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda non inferiore ad €10.000,00.**
- 2) Le società già appartenenti al campionato Nazionale Dilettanti e costituite in forma diversa dalle società di capitali, debbono:
- a) presentare, a pena di decadenza entro e non oltre il **27 giugno 2006, ore 19:00**, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2006/2007 alla Lega Professionisti Serie C, corredata dalla relativa tassa di iscrizione;
- b) far pervenire alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **27 giugno 2006, ore 19:00**, anche mediante fax, l'atto di trasformazione ai sensi del codice civile, corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., dallo Statuto conforme alla normativa, legislativa e federale vigente. **L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su**

deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2006/2007;

- c) far pervenire alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **27 giugno 2006, ore 19:00**, anche mediante fax, la certificazione del Comitato per l'Attività Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.. **L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda non inferiore ad €10.000,00;**
- d) depositare alla Lega Professionisti Serie C, entro il termine del **27 giugno 2006, ore 19:00**, quanto previsto al precedente paragrafo II, punto 1/a) (fideiussione bancaria a prima richiesta). **L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2006/2007;**
- e) depositare alla Lega Professionisti Serie C, entro il termine del **27 giugno 2006, ore 19:00**, quanto previsto al precedente paragrafo II, punto 1/b) (delega irrevocabile). **L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda non inferiore ad €10.000,00.**

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al campionato di Serie C2 e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo, della Lega Professionisti Serie C.

IV) RICORSI

La Co.Vi.So.C., entro il **9 luglio 2006**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche competenti, comunica alle società l'esito della propria istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega competente.

A tal fine, le società hanno l'onere di comunicare alla Co.Vi.So.C, entro il **31 maggio 2006**, il numero di fax se diverso da quello della stagione sportiva precedente.

In caso di esito positivo della istruttoria della Co.Vi.So.C, la domanda di ammissione al campionato della società si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti per l'ammissione al campionato di competenza possono presentare ricorso alla F.I.G.C. - Co.A.Vi.So.C., avverso la decisione della Co.Vi.So.C., entro il **termine perentorio dell'11 luglio 2006 ore 13:00**.

Il ricorso deve essere corredato a pena di inammissibilità da una tassa di EURO 10.000,00 per le società di Serie A, di EURO 5.000,00 per le società di Serie B e di EURO 2.000,00 per le società di Serie C. Detti importi verranno restituiti nei soli casi di accoglimento dei ricorsi.

Ferma l'applicazione delle sanzioni previste ai precedenti paragrafi I), II) e III), potranno essere integrati, entro il termine perentorio dell'11 luglio 2006, ore 13:00, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi paragrafi, eccezion fatta per la presentazione della domanda di ammissione al campionato di competenza 2006/2007.

La mancata regolarizzazione, nel suddetto termine perentorio dell'11 luglio 2006, ore 13:00, anche di uno soltanto degli adempimenti suscettibili di sanatoria, comporterà la non ammissione al campionato di competenza 2006/2007.

La documentazione depositata successivamente al termine perentorio dell'11 luglio 2006, ore 13:00, non potrà essere presa in

considerazione dalla Co.A.Vi.So.C. nell'esame dei ricorsi, né dal Consiglio Federale.

La Co.A.Vi.So.C. esprime entro il **14 luglio 2006** parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti dalle società avverso la decisione della Co.Vi.So.C..

La decisione sull'ammissione ai campionati verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del **15 luglio 2006**.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'ammissione al campionato di competenza, è consentito ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito regolamento.